

Emergenza Covid-19 ♦ Update/13 ♦ 18.03.2020



SMART WORKING: come cambia il lavoro ai tempi del Coronavirus.



Alcuni aggiornamenti.



♦ SMART WORKING: come cambia il lavoro ai tempi del coronavirus.

Diverse aziende si trovano oggi nella condizione di dover far svolgere ai dipendenti il proprio lavoro da casa. Vediamo di che cosa si tratta e quali sono i principali aspetti che regolamentano lo smart working. **Un articolo curato dal nostro Gruppo di Lavoro ICT ce lo spiega, mettendo a disposizione degli associati le proprie professionalità.**

AMBIENTE

♦ DENUNCIA RIFIUTI MUD 2020: dal Dlgs. “Cura Italia” proroga al 30.06.2020.

Prorogati dal 30 Aprile al 30 Giugno i termini di presentazione della denuncia dei rifiuti MUD 2020 (esercizio 2019), dei pagamenti diritti annuali per il trasporto di rifiuti, della denuncia centri di raccolta RAEE e raccolta Pile ed accumulatori. Novità anche per la TARI.

ULTIM'ORA!!!

► ORDINANZA Regione Emilia Romagna n. 41 del 18.03.2020: chiusi parchi e giardini pubblici, vietate passeggiate e giri in bicicletta, fino al 3 Aprile.

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche.



◆ Emergenza Coronavirus/13: parliamo di Smart Working ◆

*In questi giorni convulsi dovuti all'emergenza coronavirus, tutti si sono trovati a dover fare i conti con la necessità di attivare lo **smart working**.*

Da un giorno all'altro molte aziende hanno "remotizzato" parte della forza lavoro, il che ha portato a dover affrontare problemi (in passato a volte rimossi o superficialmente affrontati), che ad un tratto si sono manifestati nella loro complessità, sia sotto il profilo tecnologico che organizzativo, fermo restando il fatto che l'uno non può prescindere dall'altro.

Per questo intendiamo dedicare questa informativa ad un approfondimento dello

*smart working , con lo scopo di fornire un supporto alle aziende e lo facciamo grazie all'ausilio del **Gruppo di Lavoro ICT-Innovazione di Rete Pmi Romagna**, che si è reso disponibile a fornire informazioni e consigli sull'attivazione dello strumento.*

► **L'Ing. Luca Boschetti - Comitel Srl** - ha redatto l'articolo che riportiamo di seguito ed è a disposizione delle aziende. Per chi volesse contattarlo, questi sono i suoi riferimenti: tel. **0547/304147** - luca.boschetti@comitel.net

► SMART WORKING: come cambia il lavoro ai tempi del coronavirus.

Diverse aziende si trovano oggi nella condizione di dover far svolgere ai dipendenti il proprio lavoro da casa. Vediamo di che cosa si tratta e quali sono i principali aspetti che regolamentano lo **smart working**.

► RISPARMIO DI TEMPO E DI COSTI

Il Covid-19 ha indubbi effetti negativi da un punto di vista sanitario ed economico, ma ci costringe anche ad affrontare nuovi percorsi organizzativi, fra i quali la sperimentazione del lavoro agile o **smart working**, con tutto quello che ciò comporta. Questa modalità di lavoro è ancora poco diffusa rispetto a quello che potrebbe, perché poco o mal conosciuta: non se ne sono valutate a dovere le potenzialità in termini di risparmio di tempi di spostamento e di spese logistiche, ma anche di riduzione dell'inquinamento e di traffico stradale.

Con il termine **smart working** si identifica un'attività lavorativa che non è vincolata ad uno specifico luogo di lavoro ed ad orari fissi di svolgimento dell'attività e gli strumenti tecnologici che sono oggi disponibili, consentono al dipendente di compiere le proprie attività con una postazione PC/smartphone e connessione Internet, ovunque esso si trovi.

► LA DIFFERENZA DAL TELELAVORO

Prima di parlare **smart working**, si era diffuso nel mondo delle imprese il concetto di "telelavoro". Si tratta però di una modalità diversa, perché telelavoro significa utilizzare una postazione fissa nella propria abitazione o in un altro luogo, mediante la quale il dipendente si collega alla rete aziendale e svolge a distanza le attività lavorative.

Tuttavia questa modalità si è rivelata tutt'altro che agile: non c'è alcuna possibilità di scelta sul luogo e il tempo di svolgimento delle attività ed è subordinata ad un investimento importante da parte dell'azienda per realizzare l'infrastruttura necessaria al collegamento, per questo non ha mai riscontrato adesione da parte delle imprese ed ha ingenerato di "default" prevenzione anche nei confronti dello smart working.

► **COSA POSSIAMO FARE**

Gli strumenti moderni di **smart working** non comportano investimenti iniziali da parte delle imprese. La maggior parte di questi strumenti sono veicolati sul mercato in modalità SaaS (Software as a Service), per cui è necessario acquistare le licenze necessarie di un servizio cloud, senza dover installare nulla nella propria infrastruttura aziendale.

Attraverso soluzioni di **smart working** gli utenti aziendali possono comunicare, condividere ed interagire con il proprio team di lavoro, ovunque essi si trovino ed in completa sicurezza. In un'unica APP, a portata di mano dell'utente, è quindi possibile:

- Effettuare chiamate audio
- Effettuare videoconferenze
- Scambiarsi messaggi e file
- Condividere lo schermo e i documenti

► **LE NORME LEGISLATIVE**

Lo **smart working** è una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata dall'**art. 18 e ss. della L. n. 81/2017 - Jobs Act**

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg>), con cui è stata formalizzata una nuova modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata da un maggiore utilizzo degli strumenti informatici e telematici. Il lavoratore presta dunque la propria attività in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, senza una postazione fissa.

La prestazione di lavoro viene resa **senza precisi vincoli di orario**, ma sempre nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in quanto vige il principio di parità di trattamento dei lavoratori agili rispetto ai lavoratori che esercitano l'attività esclusivamente all'interno dell'azienda.

In base alla legge, è necessario un **accordo scritto tra le parti**, con cui viene disciplinata l'attività lavorativa svolta all'esterno, in quanto occorre regolamentare il potere direttivo del datore di lavoro e le modalità di esercizio della prestazione lavorativa, i tempi di riposo, nonché le misure tecnico-organizzative necessarie per assicurare la così detta "disconnessione" del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

La forma scritta dell'accordo è inoltre indispensabile ai fini della regolarità amministrativa della procedura e della prova del rapporto di lavoro agile con il dipendente.

► **LO SCENARIO ATTUALE**

Nello scenario attuale, caratterizzato dall'emergenza Coronavirus, si sono susseguiti provvedimenti urgenti in materia di gestione dell'emergenza: dapprima il **DPCM del 23 febbraio 2020** rivolto ai Comuni della cosiddetta "zona rossa", poi il **DPCM del 24 febbraio 2020**, che ha esteso il campo applicativo del precedente provvedimento, il **DPCM del 1° marzo 2020**, che prevede l'applicazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017, provvedimento confermato poi dal successivo **DPCM del 4 marzo 2020**.

L'art. 1 lett. n) del DPCM del 4 marzo 2020 dispone quindi che: **“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (sei mesi), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”**.

Pertanto, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 **stabilisce fino alla data del 31 Luglio 2020 la possibilità di usufruire di questa modalità semplificata di accesso allo smart working**, così come esclude, per il medesimo periodo, **la obbligatorietà dell'accordo scritto con i dipendenti** ai quali viene applicata la modalità di lavoro agile. In buona sostanza, lo *smart working* potrà essere oggetto di una decisione unilaterale del datore di lavoro.

E' bene tuttavia prestare particolare attenzione alle indicazioni e ai chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, per applicare il lavoro agile senza commettere irregolarità amministrative nella fase di comunicazione telematica di avvio dello *smart working*.

► **IL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO**

La diffusione dello **smart working** comporta dunque un mutamento nella struttura del rapporto contrattuale. In questa modalità viene a mancare la misura della quantità di lavoro sulla base delle ore effettive lavorate. I rapporti con il personale saranno sempre più orientati verso il raggiungimento degli obiettivi, basandosi sulla programmazione delle attività per misurare i risultati.

Nella situazione di emergenza attuale, il lavoro agile è uno strumento in grado di agevolare l'attività imprenditoriale, consentendo ai lavoratori di non recarsi in azienda, esponendosi al rischio del contagio, prestando comunque la propria attività lavorativa dall'esterno, in tal senso accelerando un cambiamento che altrimenti sarebbe stato molto più lento.

A cura di **Luca Boschetti** _____

◆ **DENUNCIA RIFIUTI MUD 2020: dal Dlgs. “Cura Italia” proroga al 30.06.2020.**

Il Decreto “Cura Italia” proroga dal 30 Aprile al 30 Giugno 2020 i termini di presentazione della denuncia dei rifiuti MUD 2020 (esercizio 2019), dei pagamenti diritti annuali per il trasporto di rifiuti, della denuncia centri di raccolta RAEE e raccolta Pile ed accumulatori, novità anche per la TARI.

In particolare:

- Art. 107 -

4. il termine per la determinazione delle tariffe della **Tari** e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, **è differito al 30 giugno 2020.**

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della **TARI** e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

- Art. 113 -

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al **30 giugno 2020** i seguenti termini di:

- a. **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b. **presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c. **presentazione al Centro di Coordinamento (RAEE)** della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di **iscrizione all’Albo** nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.”

A tempo debito, sarà nostra cura trasmettere un memo per la denuncia MUD 2020, con le relative disposizioni.

► ORDINANZA Regione Emilia Romagna n. 41 del 18.03.2020: chiusi parchi e giardini pubblici, vietate passeggiate e giri in bicicletta, fino al 3 Aprile.

Visto che i dati sulla diffusione dell'epidemia non migliorano, anzi quelli odierni sono stati i peggiori e che purtroppo ci sono ancora persone che in barba alle raccomandazioni di a stare a casa continuano ad uscire e a creare assembramenti, con ordinanza odierna, il Presidente della Regione Emilia Romagna

Ordina

- 1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche** (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
- 2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:**
 - a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co.2 lettera B del codice della strada);
 - b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
 - c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
- 3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.**

	<p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>